



**FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE**



LE FRODI CAROSELLO E LE ALTRE IPOTESI DI OPERAZIONI INESISTENTI

Dott. Gino Manfriani

Dott.ssa Maria Elisa Chininea

FIRENZE

12 giugno 2026

**ANTIECONOMICITA' DELLE OPERAZIONI, FATTURE
PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE,
OGGETTIVAMENTE E GIURIDICAMENTE
INESISTENTI**



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Inquadramento generale

Definizione (d.lgs.74/2000):

- a) Fatture e altri documenti
- b) operazioni non realmente effettuate in tutto in parte
- c) corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale
- d) operazione riferita a soggetti diversi da quelli effettivi;

- ✓ Operazioni inesistenti sotto il profilo **soggettivo, oggettivo e giuridico**
 - ✓ Conseguenze tributarie diverse (rilevanza solo Iva o estesa anche a IRES/IRAP) secondo la disciplina del DL 16/2012 e Circolare 32/2012
 - ✓ Importanza della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
 - ✓ Necessità di un approccio casistico successivo all'inquadramento giuridico: la rilevanza dei fatti
-



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Operazioni soggettivamente inesistenti: frodi carosello (tipo 1)

Una delle tipologie di carosello è caratterizzata da un contesto nel quale un soggetto (missing trader o cartiera) acquista sul mercato europeo un bene applicando il meccanismo dell'inversione contabile e quindi in pratica senza corrispondere l'IVA sull'acquisto.

La “cartiera” normalmente risulta amministrata da un soggetto che agisce come prestanome, non svolge alcuna attività commerciale, non possiede struttura materiale in termini di locali, attrezzature e risorse umane. La società, quindi, viene costituita al solo scopo di evadere le imposte o di consentirne a terzi l'evasione.

Del pari, la stessa di norma non tiene scritture contabili, non presenta le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, non versa mai le imposte dovute e nella generalità dei casi viene posta in liquidazione dopo pochi mesi dalla sua costituzione.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – descrizione - segue

Il bene viene poi solitamente ceduto ad altro operatore nazionale (detto filtro o buffer) ad un prezzo inferiore a quello di acquisto.

Il missing trader non effettuando gli adempimenti tributari obbligatori e non versando l’IVA sulla vendita può infatti vendere il bene sottocosto, essendo il suo lucro assicurato dalla differenza tra l’importo dell’IVA (che egli trattiene illegittimamente) e la perdita realizzata data dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.

Il buffer cede il bene all’operatore finale (commerciante), realizzando un margine contenuto, applicando un prezzo inferiore a quello di mercato e consentendo quindi allo stesso operatore finale di praticare prezzi concorrenziali.

Nei casi più articolati i filtri possono essere anche **numerosi** e alcuni o tutti anche dotati di **solide strutture aziendali** ed operanti sul mercato da anni (può accadere che un filtro sia **rivenditore autorizzato** dalla casa madre di certi beni e ne commercializzi altri di marca diversa provenienti da circuiti fraudolenti).



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – Casi

- Caso classico (elettronica): beni destinati al consumo e realmente esistenti, provenienti dall'estero, acquistati in Italia da un soggetto economico interposto con finalità fraudolenta («missing trader»). Il soggetto acquista in *reverse charge*, senza effetti IVA, e rivende con IVA esposta, **omettendone il versamento**.
- Più passaggi, attraverso più «buffer», società che acquistano con IVA e rivendono con IVA
- Molteplicità dei passaggi per far perdere le tracce al primo passaggio fraudolento
- Ultimo passaggio da parte, spesso, di importanti catene di distribuzione di rilevanti dimensioni.
- Il beneficio del mancato versamento dell'IVA si traduce in un prezzo più competitivo del bene, che la prima società *missing trader* può vendere sottocosto, proprio perché incamera l'IVA.

Missing trader		Buffer		Altri buffer		Distrib.consumo	
A	V	A	V			A	V
100	80 (+20)	...	80 (+20) 81 (+20)	...	...	85 (+21)	90 (+22)
Posizione finanz. 0		Posizione finanz.+1		...		Posizione finanz.+6	

Lo Stato perde 20, il consumatore guadagna 10, il distributore 5, i buffer 5



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Le frodi carosello – Casi



- Talvolta, i beni fanno un doppio giro, cioè vengono esportate per poi tornare in Italia, per incamerare due volte l’IVA e abbassare ulteriormente il prezzo.
- Il meccanismo è replicabile teoricamente in tutti i settori. Sono stati riscontrati casi nelle catene distributive dei prodotti petroliferi o di edilizia, quindi talvolta anche in ambiti estranei al consumo finale, che tuttavia rimane quello principale per l’interesse rilevante delle imprese a ottenere prezzi più competitivi dei concorrenti.

Missing trader			Buffer			Missing trader		
A	V		A	V (esp)		A	V	...
100	80 (+20)	...	80 (+20)	81 (N.I)	...	81	65 (+16)	...



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – Effetti

In tale contesto in specie al soggetto che acquista direttamente dalla cartiera può essere contestato (sia che si tratti di filtri o di operatori finali) **l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti**.

In altri casi a tali operatori **viene invece negata la detrazione dell'IVA** sulla base dell'assunto che essi **sapevano o avrebbero dovuto sapere** della frode commessa a monte del loro acquisto, indipendentemente dal fatto che essi ne siano artefici (Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 21.6.2012 relativa alle cause riunite C-80/11 e C-142/11; sentenza 6.7.2006 relativa alle cause riunite C-439/04 e C-440/04; sentenza 12.1.2006 relativa alle cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03).



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – Effetti

In tali contesti, a meno che dalle indagini di polizia giudiziaria versate poi nel procedimento amministrativo **non risultino palesemente i soggetti dell'accordo fraudolento** e quindi i reali interponenti, risulta arduo comprendere se il soggetto interponente sia il filtro piuttosto che il beneficiario finale o entrambi ovvero se la frode sia addirittura perpetrata da terzi creatori del missing trader.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – La prova

L'amministrazione fonda la prova che gli operatori finali erano a perfetta conoscenza dei meccanismi frodatori a monte sui meccanismi stessi di esistenza della frode che prevede, l'esistenza di una cartiera, di soggetti venditori che presentano delle caratteristiche tali da far ritenere ad un imprenditore accorto di non trovarsi di fronte ad un normale operatore di mercato, vari passaggi dei beni e, spesso, l'acquisto da parte degli operatori finali stessi ad un prezzo inferiore ai normali prezzi di mercato con conseguente indebito vantaggio concorrenziale.

L'operatore finale cerca invece di dimostrare la normalità dei prezzi di acquisto nonché la normalità del contesto in cui è avvenuto l'acquisto stesso comprovando a quest'ultimo fine, le eventuali attività di screening compiute prima dell'avvio delle operazioni commerciali con il fornitore (visure camerali e Cerved, corrispondenza, bilanci, ecc.), nonché la normalità delle modalità di consegna e di pagamento dei beni.

E' evidente che la prova dell'estraneità alla frode da parte dell'operatore è tanto più difficile quanto più vicino egli è, nella catena distributiva, alla cartiera.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – La responsabilità del cessionario secondo la Corte UE

Il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA di cui sono debitori l'IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, poiché il sistema comune dell'IVA garantisce la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché queste siano di per sé soggette all'IVA essendo al riguardo irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata a monte, stabilire se l'IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive riguardanti i beni interessati sia stata versata o meno all'Erario.

Tuttavia, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, e pertanto, è compito delle autorità e dei giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – La responsabilità del cessionario secondo la Corte UE - segue

Ne consegue che è possibile negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto a detrazione solamente qualora si dimostri, **alla luce di elementi oggettivi**, che detto soggetto passivo, al quale sono stati ceduti o forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che, con il proprio acquisto, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di tali cessioni o prestazioni.

La Corte di Lussemburgo ha chiaramente affermato che è l'Amministrazione finanziaria a dover assolvere primariamente all'onere della prova in ordine alla sussistenza di elementi tali da far desumere che l'operatore economico conoscesse o avesse potuto conoscere l'evasione e/o frode altrui, non potendosi invece richiedere in modo generalizzato e astratto che il soggetto Iva, per esercitare il diritto alla detrazione, **debba effettuare approfondite e gravose indagini (che richiedono, peraltro, l'esercizio di pubbliche potestà), nei confronti della propria controparte commerciale, al fine di dimostrare la sua estraneità e "buona fede".**



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – gli elementi da considerare per giudicare la buona fede del cessionario

- fisiologicità del **numero di passaggi** del beni e sua conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente;
- **normalità o meno dei prezzi** di vendita,
- **consistenza e struttura** del venditore e dei suoi danti causa,
- coincidenza o meno delle compagini sociali e degli esponenti aziendali dei danti causa e dei loro danti causa,
- Reputazione pubblica delle persone con cui si è venuti in contatto,
- sussistenza o meno di **anomalie nelle fatture e nei documenti di trasporto, nelle modalità di consegna o nei mezzi di pagamento,**
- **assolvimento o meno degli obblighi tributari** dei danti causa o dei danti causa degli stessi,



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – Casi di inesistenza oggettiva (tipo 2)

Frodi carosello per creare flussi documentali (fatture) tramite i quali un soggetto (il *missing trader*) omette il versamento dell'IVA e un altro (a valle) matura il credito IVA derivante dall'acquisto (con IVA esposta) e la contestuale vendita fuori dal territorio comunitario.

Non ci sono beni che pervengono al consumo né che vengono effettivamente scambiati.

L'ultimo acquirente, cede i «beni» all'estero, maturando il diritto al credito/rimborso di quell'IVA che non era stata versata in origine dal *missing trader*.

L'Erario non incassa ma rimborsa.

L'indizio di frode è costituito dall'anomalia consistente nella vendita, spesso contestuale all'acquisto e con corrispondenza univoca, a un soggetto estero «grossista» quando in realtà l'azienda italiana opererebbe al consumo.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – Casi di inesistenza oggettiva (tipo 2)

Missing trader		Buffer		Altri buffer		Società «affidabile»	
A	V	A	V	A	V	A	V
100	100 (+ 22)	...	100 (+22)	100 (+22)	...	100 (+22)	105 (NI)

Lo Stato perde 22, il distributore guadagna 5, il m.t.17 (22-5)



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – Casi di inesistenza oggettiva (tipo 2)

Conseguenze tributarie:

Recupero dell'IVA, e ,con il DL 16/12, previsione di un meccanismo sanzionatorio ai fini IRES: poiché in effetti il comportamento descritto di norma non genera evasione dei redditi, il legislatore ha previsto:

- la non concorrenza al reddito dei ricavi «falsi» nei limiti di costi «falsi»;
- l'applicazione di una sanzione dal 25 al 50% dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Altri casi particolari

1) Imprese «fantasma» o «apri e chiudi»

Ipotesi più complesse di distinzione

- Presenza di fornitori del tutto anomali (senza struttura, con amministratori palesemente inattendibili o sotto forma di impresa individuale) e documentazione delle operazioni inaffidabile, incompleta o inesistente (assenza di corrispondenza, ddt incompleti o mancanti, ecc.).

Possibili approcci operativi:

- Inesistenza oggettiva sicuramente configurabile. Tuttavia, il disconoscimento dei costi, qualora i ricavi fossero invece stati conseguiti in modo attendibile, porterebbe a risultati reddituali non congrui e verosimili.
- Presumibilità di solo parziale oggettiva inesistenza e di inesistenza soggettiva correlata.

Questo quadro caratterizza frequentemente le filiere della moda ed è finalizzato, come nelle frodi carosello, a ottenere prezzi più competitivi a valle, a spese dell'Erario che perde l'IVA, di cui i soggetti fantasma omettono il versamento.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Altri casi particolari

2) Imprese che non accettano le «dichiarazioni d'intento»

- fenomeno fraudolento alternativo attuato mediante «dichiarazioni d'intento»
- l'azienda che distribuisce è esportatore abituale e, quindi, di norma chiede la non applicazione dell'IVA sugli acquisti.
- In tal caso, i fornitori «fraudolenti», che garantiscono prezzi più bassi in ragione del mancato versamento dell'IVA, vedrebbero mancare una parte rilevante del proprio guadagno!
- Pertanto, l'acquirente non chiede l'esenzione IVA e il fornitore fattura con IVA esposta.
- Rilevante indizio di corresponsabilità tra i due soggetti, tale da legittimare spesso il recupero della detrazione sull'acquirente. Si tratta di operazioni soggettivamente inesistenti.

Prezzo lavorazione per un fornitore che non versa IVA: 10€ a pezzo

Se emetto dich.intento
10 (no IVA)

Se non emetto dich.intento
8 (+2)



Altri casi particolari

3) Sponsorizzazioni

- agevolmente dimostrabili nella loro oggettività, ma in che misura effettuata per come fatturato e quindi per come rappresentato nei documenti?

Possibili approcci operativi

- Approfondimento della posizione dei soggetti sponsorizzati (in genere, associazioni sportive soggette a regimi semplificati, i riscontri bancari sono gli unici espletabili ed evidenziano, di norma, il prelievo dei fondi successivamente all'incasso). Controlli incrociati.

Possibili contestazioni

- Emissione/utilizzo di fatture per operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti.
- In adesione, spesso, qualora manchino prove evidenti di restituzione, possibile definizione con la qualificazione di non inerenza della parte di costo eccedente il valore di mercato, assimilata a una erogazione liberale.
- In casi più rilevanti (società sportive di maggiori dimensioni o manifestazioni importanti), la vendita di spazi pubblicitari vede il coinvolgimento di «intermediari» agenti interposti, funzionali a far lievitare gli importi delle sponsorizzazioni, omettendo gli adempimenti fiscali. Le problematiche sono molteplici: accanto alla parziale oggettiva inesistenza delle prestazioni c'è anche un profilo di soggettiva inesistenza.



Altri casi particolari

3) Fatture per operazioni inesistenti lato cessionario

- Sentenza Cass.10916/2020: inesistenza soggettiva del cessionario; fattura intestata a soggetto diverso da quello che è destinatario della prestazione resa.
- Anche in questa ipotesi possibile interconnessione di inesistenza soggettiva ed oggettiva o giuridica.

Contestazioni:

- recupero riguarda IVA detratta e costo IIDD, poiché l'oggetto reale della prestazione, pur svolta, non era quello indicato in fattura e comunque non era inerente all'attività della società.
- Più in generale, in situazioni simili, vanno evidentemente distinte le situazioni in cui esiste una falsità documentale da quella in cui il costo, correttamente descritto nel suo oggetto in fattura, è stato sostenuto in modo trasparente dalla società, che dovrà poi considerarlo come «fringe benefit» del socio o utile in natura distribuito.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Altri casi particolari

4) *L'inversione contabile come contrasto alle frodi carosello*

Il **reverse charge** (inversione contabile) interno è uno strumento fondamentale per contrastare le **frodi carosello**, in quanto elimina il pagamento dell'IVA nella fase di scambio tra operatori spostando l'obbligo di versamento dal fornitore all'acquirente. Questo meccanismo impedisce alla società "cartiera" di incassare l'IVA e poi sparire senza versarla all'Erario.

Reverse charge in vari settori «a rischio» (es. rottami ferrosi) per limitare l'evasione presente in tali contesti alle imposte dirette.

Orientamento giurisprudenziale Cass.SU 22727/2022 - inversione di rotta accolta dal legislatore che, oggi, ha reso legittimo il recupero dell'IVA sulle fatture per operazioni inesistenti in inversione contabile (art.6 c.9 bis 3 d.lgs.471/97), quando sussiste «l'intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionaria era consapevole».



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE



Le frodi carosello – la solidarietà con il cedente – Cass. n. 8487/2026

In tema di comunicazione di debito solidale di cui all'art.60-bis D.P.R. n. 633 del 1972, tenuto conto anche dell'interpretazione della Corte di giustizia UE, qualora l'operazione di evasione fiscale contestata come soggettivamente inesistente abbia ad oggetto cessioni di beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005, l'Amministrazione finanziaria può procedere legittimamente al recupero per l'omesso versamento IVA nei confronti del cedente, al disconoscimento della detrazione del tributo da parte del cessionario, sussistendone i presupposti e ad applicare la solidarietà d'imposta nei confronti del cessionario per l'imposta non versata dal cedente, trattandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.